Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 febbraio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegg ansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1460.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e successive modificazioni circa il personale delle segreterie universitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, relativa all'ordinamento delle segreterie universitarie;
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, relativa all'ordinamento delle segreterie universitarie, allegato al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 133. — CARLOMAGNO

Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e successive modificazioni, relativo al personale delle segreterie universitarie.

Art. 1.

Alla ripartizione del personale delle segreterie universitarie fra le segreterie delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, provvede il Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto delle esigenze del servizio di ogni Università od Istituto.

Art. 2.

La segreteria di ogni Università od Istituto universitario può essere organizzata in più uffici, secondo le entità dei servizi che ad essa competono.

L'organizzazione degli uffici previsti nel precedente comma e l'assegnazione degli impiegati agli uffici stessi sono disposte, su proposta del direttore amministrativo, con ordinanza del rettore della Università o direttore dell'Istituto universitario.

Di tale ordinanza e di ogni eventuale variazione viene data sollecita comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Presso ogni Università od Istituto universitario deve essere organizzato un ufficio per i servizi di Ragioneria ed un altro per quelli di Economato e Cassa.

Art. 3.

I posti vacanti nel grado iniziale delle singole categorie del personale delle segreterie universitarie sono conferiti mediante pubblico concorso per esame, ferma restando, per quanto concerne il ruolo di gruppo *C*, l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti in favore dei sottufficiali delle Forze armate dello Stato e dei mutilati e invalidi di guerra. I concorsi sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il decreto determina il numero complessivo dei posti messi a concorso e fissa il termine per la presentazione delle domande, termine che non può, comunque, essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

L'assegnazione della sede ai vincitori è disposta dal Ministero secondo le esigenze di servizio.

Art. 4.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente sono:

per i concorsi a posti di gruppo *A* la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economico-marittime o altra laurea, che il Ministro dichiari — volta per volta — equipollente ad una delle lauree predette;

per il concorso a posti di gruppo *B*: il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero il diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciati da istituto commerciale;

per il concorso a posti di gruppo *C*: il diploma di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, al liceo scientifico o al ginnasio superiore, conseguito in un istituto governativo o pareggiato, oppure il diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale governativa o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza di scuola media, di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una scuola governativa o pareggiata.

I concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°.

Art. 5.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui ai precedenti articoli devono far pervenire al Ministero domanda in carta legale, entro il termine indicato dal relativo bando.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine indicato nel bando.

Per la presentazione dei documenti dovranno osservarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Art. 8.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso per le segreterie universitarie.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e costituite:

a) per i concorsi a posti della carriera amministrativa:

di un consigliere di Stato, presidente;

di due professori di Università o di Istituto universitario;

del direttore generale dell'Istruzione universitaria o, in suo luogo, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Di un direttore amministrativo di Università o Istituto universitario;

b) per i concorsi a posti della carriera di ragioneria:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un professore di Università o Istituto universitario;

di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

di un funzionario di gruppo *A* del ruolo delle segreterie universitarie, di grado non inferiore al 7°;

di un professore di ragioneria degli istituti tecnici commerciali governativi;

c) per i concorsi a posti della carriera d'ordine:

di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di un funzionario di gruppo *A* del ruolo delle segreterie universitarie di grado non inferiore al 7°;

di un professore degli istituti di istruzione media governativi.

Le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame di concorso per la carriera amministrativa consta:

1) di tre prove scritte, le quali vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria;

2) di una prova orale, avente per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione scolastica, con particolare riguardo all'ordinamento dell'istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte,

Art. 11.

L'esame di concorso per la carriera di ragioneria consta:

1) di tre prove scritte, le quali vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato;

2) di una prova orale avente per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai vari servizi dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 12.

L'esame di concorso per la carriera d'ordine consta:

1) di tre prove scritte:

a) componimento di lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia;

2) di una prova orale che ha per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato e nozioni elementari di statistica;

d) nozioni elementari sulla costituzione e sul funzionamento degli archivi.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 13.

Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo per i concorsi a posti della carriera amministrativa o di ragioneria e non più di cinque per quelli a posti della carriera d'ordine.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie, si osserveranno le disposizioni del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Restano salvi i diritti stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi e degli orfani di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale italiana.

Art. 14.

Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Ministro e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

L'esame di merito distinto per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa, gruppo A, consta

1) delle seguenti quattro prove scritte:

a) diritto civile;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) economia politica e scienza delle finanze,

d) prova, di carattere pratico, concernente i servizi dell'Amministrazione universitaria;

2) di una prova orale avente per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di ragioneria generale;

d) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

e) statistica metodologica e demografica;

f) legislazione comparata della istruzione universitaria.

Art. 16.

L'esame di idoneità per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa (gruppo A) consta:

1) delle seguenti tre prove scritte:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo;

c) prova, di carattere pratico, concernente i servizi dell'Amministrazione universitaria;

2) di una prova orale, avente per oggetto

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di ragioneria generale;

d) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

e) legislazione scolastica, con particolare riguardo all'istruzione universitaria.

Art. 17.

L'esame di merito distinto per la promozione al grado 9° della carriera di ragioneria (gruppo B) consta:

1) di quattro prove scritte, le quali vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) o di elementi di diritto pubblico (costituzionale-amministrativo);

b) su un tema di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato;

d) su una prova, di carattere pratico, concernente i servizi di ragioneria dell'Amministrazione universitaria;

2) di una prova orale, avente per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) economia politica;

d) nozioni di statistica metodologica e demografica.

Art. 18.

L'esame di idoneità per la promozione al grado 9° della carriera di ragioneria (gruppo B) consta:

1) di tre prove scritte, le quali vertono:

a) su un tema di scienza delle finanze;

b) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato;

c) su una prova, di carattere pratico, concernente i servizi di ragioneria dell'Amministrazione universitaria;

2) di una prova orale, avente per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) economia politica;

c) nozioni di statistica metodologica e demografica.

Art. 19.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto e per gli esami di idoneità al grado 8° della carriera amministrativa gruppo A (segretario capo di 2a classe) ed al grado 9° della carriera di ragioneria gruppo B (primo ragioniere) sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e costituite:

a) per i concorsi a posti della carriera amministrativa:

di un consigliere di Stato, presidente;

di due professori di Università o di Istituti universitari;

del direttore generale dell'Istruzione universitaria o, in suo luogo, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Di un direttore amministrativo di Università o Istituto universitario;

b) per i concorsi a posti della carriera di ragioneria:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un professore di Università o Istituto universitario;

di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°;

di un funzionario di gruppo A del ruolo delle segreterie universitarie di grado non inferiore al 7°;

di un professore di ragioneria degli istituti tecnici commerciali.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie si osserveranno le disposizioni del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 20.

L'esame di concorso per la promozione al grado 11° della carriera d'ordine consta:

1) di due prove scritte:

a) nozioni sull'ordinamento generale amministrativo e costituzione dello Stato;

b) prova, di carattere pratico, concernente i servizi di ordine dell'Amministrazione universitaria;

2) di una prova orale, avente per oggetto il seguente programma:

nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione diretta centrale e locale Enti ausiliari;

Consiglio di Stato e Corte dei conti;

diritti, doveri, responsabilità dei pubblici impiegati;

nozioni sull'ordinamento costituzionale. Ordinamento dei servizi delle segreterie universitarie. Costituzione e funzionamento degli archivi. Elementi di statistica.

Art. 21.

La Commissione giudicatrice del concorso, da indirsi ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, per la promozione al grado 11° della carriera d'ordine gruppo C (archivista) è composta di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e di due funzionari dell'Amministrazione stessa, di grado non inferiore al 7°.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero stesso di grado non inferiore al 9°.

Art. 22.

Per ciascun impiegato vanno compilate ogni anno, entro il mese di gennaio, le note di qualifica secondo i modelli stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel capo III del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il direttore amministrativo è responsabile della tempestiva compilazione delle note e del loro invio al Ministero (Direzione generale istruzione superiore), entro il termine anzidetto.

Per tutti indistintamente gli impiegati di segreteria le note sono compilate e firmate dal direttore amministrativo e rivedute e firmate dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario.

In caso di mancanza od impedimento del direttore amministrativo titolare, le note vengono compilate direttamente dal rettore o direttore, dal quale, in ogni caso, sono da redigere quelle relative al direttore amministrativo.

Art. 23.

La facoltà di infliggere la censura e la riduzione dello stipendio è data ai rettore delle Università o direttori degli Istituti universitari, sentito il direttore amministrativo o chi ne fa le veci.

Dei provvedimenti adottati viene data immediata notizia al Ministero.

Art. 24.

Il congedo ordinario, ai sensi del primo comma dell'art. 95 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, viene accordato dal rettore della Università o direttore dell'Istituto universitario, sentito il direttore amministrativo o chi ne fa le veci.

Il congedo può essere interrotto o revocato richiedendolo le esigenze dei servizi.

L'impiegato che ottenga un congedo deve dichiarare il suo recapito al rettore, avvertendolo altresì degli eventuali cambiamenti di dimora.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

ROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1955, n. 1461.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda, in data 29 ottobre 1954, con la quale il presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde chiede l'erezione in ente morale dell'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, costituito, a seguito di deliberazione della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa medesima, con istrumento del 25 luglio 1954 a rogito notaio Gallizia, in Milano, dell'11 settembre 1954;

Visto lo statuto allegato, risultante dal successivo istrumento a rogito dello stesso notaio Gallizia del 25 agosto 1955;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico del suindicato Ente, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1955

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1956

Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 134. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette

Art. 1.

L'Ente nazionale delle sementi elette è persona giuridica con sede in Milano, presso la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

L'Ente ha durata illimitata.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo:

di promuovere, incitare, favorire e coordinare gli studi e le ricerche per la creazione di nuove varietà elette adatte alle diverse zone agrarie del Paese;

di collaborare, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fornendo ogni opportuno appoggio, particolarmente finanziario, al potenziamento dell'opera degli Istituti di sperimentazione nel settore della genetica vegetale;

di promuovere la moltiplicazione di varietà elette, con la collaborazione degli Ispettorati dell'agricoltura ed, eventualmente, di agricoltori provetti;

di favorire e di coordinare il collocamento e la diffusione delle sementi elette fra gli agricoltori avvalendosi, eventualmente, della collaborazione dei Consorzi agrari provinciali, della loro Federazione e delle organizzazioni cooperative di agricoltori;

di organizzare e curare lo smercio, a condizioni particolarmente vantaggiose per gli agricoltori, delle sementi elette, tutelate a norma di legge.

L'Ente non ha fine di lucro.

Art. 3.

Con riferimento agli scopi anzidetti, l'attività dell'Ente si divide nelle due seguenti Sezioni:

a) Sezione per la creazione e la moltiplicazione di sementi elette;

b) Sezione per la diffusione delle sementi elette.

Art. 4.

Il fondo di dotazione dell'Ente, di L. 10.000.000, è conferito dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Art. 5.

L'Ente provvede al conseguimento dei propri scopi statutari:

a) con il fondo di dotazione;

b) con il fondo di riserva e gli eventuali utili di esercizio;

c) con i contributi concessi dallo Stato, da Provincie, da Camere di commercio, da Istituti, da Associazioni e da Enti in genere che abbiano interesse allo sviluppo dell'agricoltura nazionale.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) la Consulta tecnica.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, la Consulta tecnica e le eventuali Sezioni e Sottosezioni di questa ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare, assistere e difendere l'Ente in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione.

Nei casi di urgenza il presidente può prendere ogni deliberazione sottoponendo le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, il quale è pure nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza od impedimento anche del vice presidente, le funzioni del presidente saranno assunte dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione, intendendosi tale chi da maggior tempo appartiene al Consiglio stesso, o in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e cinque in rappresentanza dell'Ente fondatore. Gli altri tre membri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra persone che, con riferimento anche all'attività svolta in Istituti, Enti od Associazioni interessati al conseguimento degli scopi di cui all'art. 4, abbiano particolare competenza ed esperienza tecnica in materia di produzione e di commercio di sementi elette.

Il Consiglio nella sua prima adunanza nomina nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'Ente o da altra persona nominata dal Consiglio.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere confermati

I consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il biennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna in via ordinaria una volta ogni quadrimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti od il Collegio dei revisori dei conti ne facciano richiesta.

Le adunanze del Consiglio sono indette con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai membri del Consiglio stesso ed ai revisori con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza è ammessa anche la convocazione per telegramma, purchè almeno un giorno prima della riunione

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti del Consiglio e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, prevalendo, nel caso di parità nella votazione, il voto di chi presiede.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 7 del presente statuto.

I verbali delle adunanze sono firmati da chi le presiede dal segretario, al quale spetta di redigere i verbali stessi e di autenticarne le copie e gli estratti.

In caso di assenza o di impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane di età.

Per l'intervento alle sedute consiliari, spetta ai componenti il Consiglio una medaglia di presenza, cui va aggiunto, per coloro che non risiedono a Milano, il rimborso delle spese di viaggio.

L'importo di tale medaglia di presenza sarà pari a quello corrisposto ai componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori effettivi e da due supplenti.

I revisori effettivi sono nominati, tre dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e due dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

I revisori supplenti sono nominati, uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ed uno dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Il Collegio dei revisori elegge, fra i sindaci di nomina ministeriale, il presidente.

I revisori durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La loro retribuzione è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

I revisori dei Conti partecipano alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori ha il controllo dell'Ente e, in particolare, deve effettuare, almeno ogni tre mesi, periodiche verifiche della contabilità e dei valori numerari e mobiliari.

Art. 13.

La Consulta tecnica è composta da un numero variabile di membri, determinato dal Consiglio di amministrazione.

I membri della Consulta tecnica sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente esperte nelle materie scientifiche e tecniche attinenti agli scopi dell'Ente e fra funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste; durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Consulta tecnica presta la propria consulenza al Consiglio di amministrazione ogni qualvolta ne sia da questo richiesta.

La Consulta tecnica può essere divisa e convocata in Sezioni e Sottosezioni.

Art. 14.

L'esercizio amministrativo dell'Ente ha inizio al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consultivo di ciascun esercizio, corredato della relazione dei revisori dei conti, è presentato all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio e della deliberazione di approvazione deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

In caso di scioglimento dell'Ente, le attività nette risultanti alla chiusura della liquidazione saranno devolute alla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde fino a concorrenza dell'ammontare dei fondi di dotazione.

L'eventuale eccedenza sarà devoluta ad iniziative utili all'incremento dell'agricoltura particolarmente nel territorio di competenza della Cassa di risparmio predetta.

Il liquidatore sarà nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposti dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955, n. 1462.

Cambiamento della denominazione del comune di Monasterolo Cassoto in quella di « Monasterolo Casotto » (Cuneo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Monasterolo Cassoto (Cuneo) n. 3 in data 8 agosto 1954, con la quale viene chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Monasterolo Casotto »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo, in data 15 novembre 1954, con la quale è stato espresso parere in ordine alla cennata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Monasterolo Cassoto, in provincia di Cuneo, è mutata in quella di « Monasterolo Casotto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 142. — CARLOMAGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione allo smercio dell'acqua minerale bicarbonato-alcalina denominata « San Benedetto »

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 629 dell'11 gennaio 1956, i signori Giovanni Scattolin e figli Ermenegildo e Bruno, rappresentati da quest'ultimo sono stati autorizzati a smerciare in bottiglie l'acqua minerale bicarbonato-alcalina denominata « San Benedetto » che sgorga nel territorio del comune di Scorzè (Venezia).

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie della capacità di un litro e di mezzo litro contrassegnate da etichette stampate su carta verde, di forma rettangolare, e delle dimensioni di cm. 20 x 11 e di cm. 18 x 8, divise in tre riquadri, uno mediano e due laterali.

Nel riquadro centrale, su fondo verde giallo, vi è la scritta in caratteri rossi « Acqua minerale San Benedetto » sotto, in caratteri neri « bicarbonato-alcalina », « Fonte e Stabilimento imbottigliamento in Scorzè (Venezia) », « Concessionari Giovanni Scattolin e figli Scorzè (Venezia) ».

Nel riquadro laterale di sinistra sono riprodotti i risultati dell'analisi chimica, eseguita dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di farmacologia della Scuola di specializzazione in idrologia dell'Università di Pavia; il riquadro di destra riporta il giudizio del prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano circa l'esame batteriologico e, sotto, le caratteristiche terapeutiche redatte dal prof. Pietro Mascherpa, direttore dell'Istituto di farmacologia e terapia sperimentale dell'Università di Pavia. In fondo, su una striscia rossa ed a caratteri neri grandi, la scritta « Addizionata di gas acido carbonico ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Il sistema di chiusura delle bottiglie verrà eseguito in maniera da garantire una perfetta ed ermetica chiusura che non possa dar luogo ad alterazioni o sofisticazioni dell'acqua minerale.

L'imbottigliamento verrà praticato nello stabilimento da costruirsi in vicinanza della sorgente, e da ultimarsi, entro un anno dalla notifica del presente decreto, secondo la relazione tecnica allegata alla domanda. L'acqua minerale sarà addizionata di gas acido carbonico puro.

(421)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William O. Boswell, Console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

(422)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica dermosifilopatica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « clinica dermosifilopatica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(495)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ticci Fiorenzo fu Guido, già esercente in Valenza Po, via Lega Lombarda n. 3.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 382-AL.

(464)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Piacentini Alessandro fu Domenico, già esercente in Valenza Po, via Matteotti n. 19.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 392-AL.

(465)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bianchi Terenzio fu Luigi, già esercente in Valenza Po, via Santa Lucia n. 1.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 452-AL.

(466)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Caprari Sante & C., già esercente in Valenza Po, via Pastrengo.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 649-AL.

(463)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bringiotti Pietro fu Giovanni, già esercente in Alessandria, via Lumelli n. 3.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 533-AL.

(467)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lenti Cesare di Pietro, già esercente in Valenza Po, via T. Galimberti n. 1.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 564-AL.

(468)

Marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che la ditta Salvadori Luigi fu Natale, già esercente laboratorio di metalli preziosi in Firenze, Borgo San Jacopo n. 8, ha cessato ogni attività.

I marchi per metalli preziosi contrassegnati col n. 101-FI sono andati smarriti per eventi bellici.

(470)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 6 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,84	624,90	624,88	624,79	624,85	624,87	624,88	624,87	624,86
$ Can	625,50	625,50	625,50	625,25	625,15	625,70	625,50	625,25	625,50	625,50
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,70	145,80	145,80	145,81	145,81	145,80	145,82	145,80
Kr. D.	90,81	90,81	90,80	90,78	90,75	90,80	90,83	90,78	90,81	90,80
Kr. N.	87,68	87,64	87,70	87,66	87,73	87,66	87,68	87,66	87,68	87,65
Kr. Sv.	120,75	120,69	120,75	120,72	120,80	120,70	120,72	120,72	120,74	120,70
Fol.	165,10	165,12	165,13	165,09	165,10	165,10	165,10	165,09	165,08	165,10
Fr. B.	12,57	12,57	12,5675	12,5675	12,57	12,57	12,5675	12,5675	12,57	12,565
Fr. Fr.	178,35	178,42	178,40	178,40	178,35	178,50	178,40	178,40	178,30	178,30
Fr. Sv. acc	143,25	143,23	143,19	143,19	143,20	143,25	143,235	143,19	143,20	143,20
Lst.	1754,50	1754,375	1754,25	1754 —	1754 —	1754,25	1754,75	1754 —	1754,50	1754 —
Dm. occ.	149,56	149,54	149,55	149,57	149,50	149,58	149,56	149,57	149,56	149,50

Media dei titoli del 6 febbraio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,25
Id. 3,50 % 1902	58,60
Id. 5 % 1935	91,975
Redimibile 3,50 % 1934	81,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,725
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,10
Id. 5 % 1936	93,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	83 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1956

1 dollaro USA	624,875
1 dollaro Can.	625,375
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr. Dan.	90,805
1 Kr. Norv.	87,67
1 Kr. Sv.	120,72
1 Fol.	165,095
1 Fr. bel.	12,567
100 Fr. Fr.	178,40
1 Fr. Sv. acc.	143,212
1 Lst.	1754,375
1 Marco ger.	149,565

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 gennaio 1956).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine della Amministrazione centrale del tesoro n. 4 (quattro) posti di applicato (grado 12° gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 marzo 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovranno obbligarsi a risiedere, in caso di nomina, nella città di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale del personale civile e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: G. BOVETTI

(435)

PREFETTURA DI PERUGIA

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio precedente decreto n. 48843 del 28 dicembre 1954, col quale è indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto che la Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.55/11567 del 14 settembre 1955, non è in grado, a causa dell'intervenuto trasferimento in altra sede del presidente dott. Lorenzo Rolandi-Ricci, vice prefetto, del componente dott. Carlo Sganga, medico provinciale e del segretario dott. Vincenzo Chianese, di regolarmente funzionare;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la terna proposta dai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, già nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.55/11567 del 14 settembre 1955 e non più in grado di funzionare, è sciolta e di seguito ricostituita come appresso:

Presidente:

Rizzoli comm. dott. Angelo Maria, vice prefetto.

Componenti:

Lopes dott. Antonino, medico provinciale;

Valle prof. dott. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Perugia;

Minniti prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;

Gallo Ida in Cantarelli, ostetrica condotta.

Segretario:

Scidà dott. Giambattista Orazio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Perugia, addì 5 gennaio 1956

Il prefetto: DI GIOVANNI

(460)

PREFETTURA DI SASSARI

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.71/8149 del 18 marzo 1953, e successive modifiche relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 17848 del 28 luglio 1952;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Pompeo Spoto, componente la predetta Commissione giudicatrice trasferito ad altra sede, con il prof. Mario Tortora;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. Mario Tortora è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951, in sostituzione del prof. Pompeo Spoto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sassari.

Sassari, addì 12 gennaio 1956

Il Prefetto

(461)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.